Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 1° giugno — Numero 129

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 28 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Nardò (Lecce).

ALTEZZA !

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Nardò per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non essendo d'altra parte possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 6 dicembre 1917 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nardò, in provincia di Lecce;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nardò è prorogato di tre mesi.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 maggio 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Anguillara Sabazia (Roma).*

ALTEZZA !

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Anguillara Sabazia sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti 4 novembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e 7 febbraio 1918, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito:

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordiniamo:

È approvato il seguente regolamento sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra:

Regolamento sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra

Degli organi giudiziari.

Art. 1.

La giustizia militare in zona di guerra è amministrata:

a) dai tribunali di guerra di armata;

b) dai tribunali di guerra di corpo d'armata o di minori unità mobilitate staccate, o poste in condizioni eccezionali;

c) dai tribunali di guerra di Intendenza di armata;

d) dai tribunali di piazzaforte;

e) dai tribunali dei territori in istato di guerra;

f) dai tribunali speciali;

g) dai tribunali straordinari;

h) dal tribunale supremo di guerra e marina;

i) dagli ufficiali istruttori nei limiti di cui all'art. 71 del presente regolamento.

Art. 2.

Sono organi della giustizia militare in zona di guerra:

a) l'avvocato generale militare ed i suoi rappresentanti;

b) gli avvocati militari ed i loro sostituti;

c) i segretari ed i loro sostituti;

d) gli ufficiali istruttori reggimentali.

Art. 3.

I tribunali indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono costituiti dal Comando supremo dell'esercito.

Presso i tribunali di guerra più importanti potranno essere costituite, a cura del Comando supremo, delle speciali sezioni che giudicheranno i reati di diserzione di competenza dei tribunali stessi.

Dell'azione penale.

Art. 4.

L'azione penale per reati militari è sempre pubblica, ed il pubblico ministero militare l'esercita previa autorizzazione delle autorità indicate nell'art. 552 Cod. pen. eser.

Dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale.

Art. 5.

Nei procedimenti per reati che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, può essere esercitata l'azione civile congiuntamente all'azione penale a termine degli articoli 7 e seguenti, e 53 e seguenti del Codice di procedura penale comune, in quanto siano applicabili. La liquidazione del danno è però sempre di competenza del magistrato ordinario.

Art. 6.

La persona civilmente responsabile può essere citata in giudizio dalla parte civile, e può volontariamente intervenire alla udienza.

La citazione deve essere notificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione. Il presidente del tribunale potrà però abbreviare tale termine, con decreto che dovrà essere scritto in calce alla citazione stessa.

Copia della citazione dovrà essere notificata all'imputato e all'avvocato militare nello stesso termine.

Art. 7.

Le opposizioni alla citazione ed all'intervento della persona civilmente responsabile da chiunque proposte, sono decise inappellabilmente dal tribunale di guerra investito della causa.

Le sue decisioni però non pregiudicano la questione se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Art. 8.

Alla persona civilmente responsabile sono concesse, per la difesa del suo interesse civile, i diritti e le garanzie accordate all'imputato.

Persone sottoposte alla giurisdizione militare.

Art. 9.

Sono soggette alla giurisdizione militare:

a) per qualunque reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, e per i reati previsti dagli articoli 371 e 375 Codice penale comune, le persone menzionate nell'articolo 545 Codice penale esercito, o che altre leggi, bandi o decreti assimilano agli effetti penali, in tutto od in parte, ai militari;

b) chiunque commetta qualsiasi dei reati summenzionati in connessità o complicità con le persone indicate nell'articolo 545 C. P. E., ovvero si renda colpevole di vie di fatto contro le medesime;

c) chiunque commetta i reati contemplati negli articoli 546 C. P. E., 1, 2, 3, 4, del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1964, o che altre leggi, decreti o bandi espressamente deferiscano alla cognizione dei tribunali militari.

Art. 10.

Nei territori occupati dal R. esercito fuori dei confini del Regno, i militari e le altre persone indicate nella lett. *a*) dell'articolo precedente sono sottoposti alla giurisdizione militare anche per reati non previsti dal Codice predetto, o per reati previsti da ordinanze del Comando supremo, ancorchè queste ultime dispongano diversamente.

Ai reati non previsti dal Codice penale per l'esercito o dalle ordinanze del Comando supremo, saranno in questi casi applicati il vigente Codice penale per il Regno d'Italia e le altre leggi dello Stato.

Per i casi di complicità o connessità sarà proceduto a norma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Continueranno ad essere soggetti alla giurisdizione militare i militari che, durante il loro servizio, abbiano commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che il militare stesso, in base a precedente sentenza, sia stato degradato.

Competenza dei tribunali di guerra.

Art. 12.

La cognizione dei reati commessi dalle persone indicate negli articoli 9 e 10 del presente regolamento, che siano effettive, aggregate, comandate, addette a reparti, comandi o servizi mobilitati, spetta al tribunale della grande unità dalla quale dipendeva il reparto, comando o servizio stesso al momento del commesso reato.

Art. 13.

I comandanti dei corpi d'armata, che facciano parte di un'armata, nell'atto in cui dànno l'autorizzazione a procedere, od anche successivamente, in ogni stadio dell'istruttoria, purchè prima che sia pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio o di non luogo, potranno deferire ai tribunali d'armata la cognizione dei reati di competenza dei loro tribunali che, con giudizio insindacabile, ritengano di non rapida indagine, o per i quali non reputino necessaria una pronta ed esemplare sanzione.

Art. 14.

La cognizione dei reati commessi dalle persone menzionate negli articoli 9 e 10 del presente regolamento che siano effettivi, aggregati o addetti a reparti dipendenti da grandi unità che non abbiano un tribunale proprio, spetterà al tribunale di guerra avente giurisdizione territoriale sul luogo del commesso reato.

Art. 15.

I reati commessi in zona di guerra da militari non mobilitati, o da estranei alla milizia, sono di competenza del tribunale di guerra avente giurisdizione territoriale sul luogo del commesso reato.

I reati però commessi dopo ricevuto l'ordine di raggiungere corpi o servizi mobilitati, sono di competenza del tribunale di guerra avente giurisdizione sul corpo o servizio che l'imputato doveva raggiungere, e, nel caso dell'articolo 14, sul luogo ove ha sede il corpo o servizio stesso.

Art. 16.

La competenza a conoscere del reato di diserzione, e dei reati commessi durante il periodo di licenza, o di temporaneo allontanamento del militare o delle persone indicate negli articoli 12 e 14 del presente regolamento, spetterà, nei casi contemplati dall'art. 12 al tribunale della grande unità da cui dipendeva l'imputato nel momento in cui commise il reato od ebbe inizio la diserzione; nel caso contemplato dall'art. 14 al tribunale avente giurisdizione sul territorio ove aveva sede il reparto, comando o servizio cui il militare apparteneva nel momento su menzionato.

Qualora, in quest'ultimo caso, il reparto, comando o servizio mobilitato sia stanziato fuori della zona di guerra, la cognizione dei reati commessi dai militari ad esso appartenenti spetterà al tribunale di guerra che era più vicino alla sede del reparto, comando o servizio stesso nel momento del commesso reato.

La competenza a conoscere del reato di diserzione commesso dai militari non mobilitati, appartenenti però a comandi, servizi o reparti stanziati in zona di guerra è regolata dalla prima parte dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Art. 17.

La cognizione dei reati commessi dopo ricevuto l'ordine di partire, e fino all'uscita dai confini del Regno, da militari mobilitati destinati in paese estero, è di competenza del tribunale avente giurisdizione sul luogo del commesso reato.

Ove il reato sia seguito all'estero, nei casi indicati nell'art. 12, ne conoscerà il tribunale della grande unità da cui dipendeva l'imputato al momento del commesso reato, nel caso indicato negli articoli 14 e 15 il tribunale del luogo ove è seguito l'arresto o la consegna dell'imputato.

Art. 18.

Hanno competenza soltanto personale, a mente dell'art. 12, i tribunali di armata, di corpo di armata o di minori unità mobilitate.

Hanno competenza personale, a mente dell'art. 12, e territoriale, a mente degli articoli 14 e 15:

i tribunali di guerra dipendenti dalle Intendenze di armata;

i tribunali di piazzaforte.

Hanno competenza soltanto territoriale:

i tribunali di territori in istato di guerra.

Art. 19.

Spetta al Comando supremo determinare o modificare le zone assegnate ai tribunali di guerra aventi giurisdizione territoriale.

Art. 20.

In ogni stato dell'istruzione o del giudizio, l'autorità che riconosca la propria incompetenza deve trasmettere gli atti a quella che è competente, secondo le norme degli articoli precedenti.

Durante l'istruzione, l'autorità ancorchè incompetente, prima o durante la trasmissione degli atti all'autorità competente, procede agli atti urgenti.

Dei conflitti di competenza.

Art. 21.

Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di tribunali di guerra diversi, la cognizione apparterrà a quel tribunale che sarebbe competente a conoscere del reato più grave o del maggior numero di reati.

Art. 22.

In caso di concorso fra più militari di grado diverso in reato o in più reati fra i quali siavi connessità, la causa sarà deferita al tribunale competente a giudicare il più elevato in grado.

Art. 23.

Se un militare avrà commesso uno o più reati militari, ed uno o più di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio degli uni e degli altri apparterrà al tribunale militare competente per i primi.

Art. 24.

Se una persona estranea alla milizia avrà commesso uno o più reati soggetti alla giurisdizione militare, ed uno o più reati di competenza ordinaria, anche se fra loro connessi, il giudizio sui primi apparterrà al tribunale di guerra, sui secondi, al magistrato ordinario.

Art. 25.

In ogni altro caso di concorso, o qualora si verifichi conflitto di competenza tra tribunali di guerra diversi, nelle ipotesi previste dagli articoli 332 e 550 del Codice penale per l'esercito, ovvero quando concorrano circostanze che facciano ritenere conveniente, nell'interesse della giustizia, di deviare dalle norme di competenza, la designazione del tribunale di guerra che dovrà conoscere del reato, sarà fatta in modo insindacabile, dal capo di stato maggiore dell'esercito con provvedimento emanato in nome suo, dal generale addetto al Comando supremo.

Art. 26.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 21 del presente regolamento sostituiscono quelle contenute negli articoli da 323 a 326, da 328 a 331, da 333 a 341 547, 549 C. P. Es.

Della composizione dei tribunali di guerra.

Art. 27.

Il tribunale sarà formato da un presidente che sarà un ufficiale superiore, due ufficiali superiori o capitani, ed un giudice relatore, che potrà avere anche il grado di tenente.

Art. 28.

Il presidente ed i giudici relatori sono nominati dal Comando supremo.

Art. 29.

La designazione degli ufficiali che dovranno sedere come giudici effettivi o supplenti, deve essere fatta dal Comando della grande unità dalla quale dipende il tribunale, fra gli ufficiali da esso dipendenti.

Art. 30.

I giudici dovranno avere compiuto almeno l'età di anni 23. Essi cesseranno dalle loro funzioni in caso di collocamento in congedo, di trasferimento ad altra grande unità, o di promozione a grado superiore. In quest'ultima ipotesi potranno essere riconfermati.

Art. 31.

Presso ogni tribunale deve esistere il ruolo dei giudici effettivi o supplenti nominati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Il presidente destinerà udienza per udienza gli ufficiali che dovranno fungere da giudici.

Art. 32.

Il presidente ed i giudici potranno essere scelti fra gli ufficiali

in servizio attivo permanente, o fra quelli appartenenti alle categorie in congedo.

Art. 33.

Mancando il presidente, ne farà le voci l'ufficiale più elevato in grado o di maggiore anzianità che sia disponibile fra quelli compresi nel ruolo suddetto.

Delle incompatibilità dei giudici.

Art. 34.

I motivi di incompatibilità di cui agli articoli 308 e 309 C. P. E. possono essere elevati di ufficio, o dall'avvocato militare o dall'imputato. Su di essi decide insindacabilmente e seduta stante il presidente del tribunale.

Degli avvocati militari, ufficiali istruttori e segretari.

Art. 35.

Presso i tribunali dei Corpi d'armata che formano parte di una armata, non vi potrà essere che un avvocato militare, un ufficiale istruttore, un segretario ed un giudice relatore: solo in via eccezionale potrà essere nominato un sostituto avvocato militare, istruttore o segretario.

Presso gli altri tribunali vi saranno un avvocato militare con uno o più sostituti, uno o più istruttori, uno o più relatori, un segretario con uno o più sostituti. Questi ultimi potranno essere anche sottufficiali.

Il segretario ha funzioni di cancelliere.

La nomina degli indicati funzionari spetta al Comando supremo, sentito l'avvocato generale militare.

L'avvocato militare fa parte dello stato maggiore del Comando della grande unità presso la quale siede il tribunale.

Dell'ordinamento interno del tribunale e della sorveglianza.

Art. 36.

In ogni tribunale vi sono due uffici distinti: quello del Collegio giudicante, del quale è a capo il presidente; quello del pubblico ministero, del quale è a capo l'avvocato militare.

Art. 37.

Il personale del tribunale, ufficiali e truppa, eccezione fatta per i giudici ed il presidente, dipende dall'avvocato militare.

Art. 38.

Ciascuno dei due uffici, per la parte disciplinare, dipende dalla grande unità presso la quale siede il tribunale.

Art. 39.

L'avvocato generale militare ha la sorveglianza dell'Amministrazione della giustizia in tutti i tribunali di guerra.

Gli avvocati militari l'esercitano sui tribunali militari cui sono addetti sotto la dipendenza e direzione dell'avvocato generale militare.

Ufficiali istruttori reggimentali.

Art. 40.

Presso ogni reggimento di fanteria, o bersaglieri, cavalleria, artiglieria da campagna e presso ogni altra unità che il Comando di armata (per le truppe da esso o dall'Intendenza direttamente dipendenti) o di corpo d'armata mobilitato o territoriale creda opportuno, verrà nominato un ufficiale istruttore reggimentale, che sarà scelto possibilmente fra laureati in legge.

I comandi di reggimento o delle altre unità indicate nel precedente comma, dovranno notificare all'avvocato militare del tribunale della grande unità dalla quale dipendono, il nome del proprio ufficiale istruttore reggimentale.

Tale notificazione ogni qualvolta il reggimento si trasferisca alla dipendenza di altra grande unità, dovrà essere fatta al tribunale della unità stessa.

Art. 41.

La nomina degli ufficiali istruttori reggimentali spetta al comando del reggimento, o della unità cui verrà consentito avere un proprio ufficiale istruttore.

Art. 42.

Gli ufficiali istruttori reggimentali avranno funzioni giudiziarie inquirenti, oltre che mansioni di polizia giudiziaria.

Art. 43.

Tali ufficiali non dovranno essere distolti dalle loro ordinarie attribuzioni, se non nei casi nei quali dovranno procedere agli atti del loro ministero di ufficiali istruttori.

Tribunali speciali.

Art. 44.

Presso ogni armata è costituito un tribunale speciale di armata, cui è devoluta la cognizione dei reati ascritti agli ufficiali od assimilati, effettivi, comandati, aggregati o comunque addetti a reparti, comandi o servizi dipendenti direttamente dal comando o dall'Intendenza d'armata, o dai corpi di armata che all'atto del commesso reato facevano parte dell'armata, ed a quelli che essendo compresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, abbiano commesso reato nella zona di giurisdizione assegnata al tribunale di Intendenza di armata.

Art. 45.

Tale tribunale sarà formato di un Collegio giudicante composto da un ufficiale generale e tre colonnelli o tenenti colonnelli.

Avvocato militare, istruttore e segretario saranno quelli dell'ordinario tribunale di armata.

Art. 46.

Il tribunale speciale d'armata potrà, processo per processo, spostare la sua sede a seconda delle decisioni del presidente del tribunale stesso.

Art. 47.

Il presidente e i tre giudici saranno fissi e verranno nominati dal Comando supremo, su proposta dei comandi di armata.

Art. 48.

Saranno nominati nello stesso modo anche tre o più giudici supplenti che verranno impiegati dal presidente a sostituire i giudici fissi mancanti.

Art. 49.

Qualora l'imputato abbia grado di tenente colonnello, i giudici dovranno avere grado di colonnello e saranno scelti a seconda dell'anzianità fra i giudici fissi o supplenti.

Art. 50.

Presso ciascuno dei tribunali di guerra ordinari dipendenti da unità che non facciano parte di un'armata, o da enti territoriali, è costituito un tribunale speciale per giudicare gli ufficiali nei limiti giurisdizionali dei rispettivi tribunali di guerra ordinari.

Il Collegio giudicante sarà formato nel modo indicato nell'art. 45 e i giudici saranno nominati dal Comando supremo, su proposta dei comandi dai quali dipende il tribunale ordinario: avvocato militare, istruttore e segretario saranno quelli dell'ordinario tribunale di guerra presso il quale è costituito il tribunale speciale.

Art. 51.

Per gli imputati aventi grado di colonnello, il tribunale sarà formato da un tenente generale e tre maggiori generali estratti a sorte.

Tale estrazione verrà fatta presso il comando delle grandi unità o degli enti territoriali rispettivamente indicati negli articoli 44 e 50, fra gli ufficiali dipendenti dalle grandi unità o enti stessi. Allorchè il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del medesimo grado dell'armata o dell'ente territoriale più vicino.

Per i colonnelli brigadieri ed i maggiori generali il collegio sarà formato in ogni caso di quattro tenenti generali estratti a sorte fra i tenenti generali dell'esercito; per i tenenti generali e generali da un collegio composto di quattro membri aventi grado di generale: in difetto e per i posti non coperti da un generale, da tenenti generali dell'esercito, estratti a sorte fra quelli più anziani

dell'imputato, e in difetto fra gli otto che seguono immediatamente in ordine di anzianità l'imputato.

L'estrazione a sorte sarà compiuta con le modalità prescritte dal Codice penale per l'esercito (2° e 3° capoverso dell'art. 314 e articolo 315) e dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 52.

Il giudice relatore di grado superiore o più anziano del tribunale presso il quale siede il tribunale speciale, interverrà nel tribunale stesso con voto consultivo e redigerà la sentenza.

Tribunali straordinari.

Art. 53.

La convocazione ed il funzionamento dei tribunali straordinari sono regolati dal Codice penale per l'esercito.

Vi dovranno intervenire, in quanto sia possibile, un funzionario del pubblico ministero, un segretario ed un giudice relatore del tribunale di guerra ordinario, per esercitare le rispettive funzioni.

Giuramento.

Art. 54.

Il presidente, i giudici, i funzionari del pubblico ministero, gli istruttori ed i segretari, prima di entrare in funzioni, presteranno il giuramento prescritto dall'art. 306 C. P. E., nelle forme in esso indicate.

Art. 55.

Gli ufficiali istruttori reggimentali lo presteranno nelle mani del presidente del tribunale di guerra della grande unità dalla quale dipende il loro reparto all'atto della loro nomina.

Difensori.

Art. 56.

Dinanzi ai tribunali di guerra dei corpi d'armata o di minori unità mobilitate possono essere scelti come difensori soltanto gli ufficiali, con grado non superiore a quello di capitano, che si trovino presenti anche provvisoriamente nel luogo ove si convoca il tribunale.

Dinanzi ai tribunali ordinari o speciali di armata o a quelli dipendenti dalle Intendenze di armata o di piazzaforte, che non funzionino in zona di operazioni e dinanzi ai tribunali ordinari o speciali dei territori in istato di guerra, l'imputato potrà scegliere il suo difensore anche all'infuori degli ufficiali indicati nel comma precedente, fra gli avvocati e procuratori ammessi all'esercizio della professione nei modi stabiliti dalla legge.

Tuttavia il presidente del tribunale, su richiesta dell'avvocato militare, può escludere l'assistenza del difensore non militare nei casi nei quali, con giudizio insindacabile, lo ritenga necessario nel pubblico interesse.

Tale esclusione deve essere notificata all'imputato contemporaneamente al decreto di citazione al dibattimento.

Art. 57.

Non potranno essere ammessi più di due difensori per imputato o per parte civile o per il civilmente responsabile.

Art. 58.

È vietato all'ufficiale difensore di fiducia o di ufficio di percepire compenso per l'opera prestata. L'ufficiale difensore che contravvenga a tale divieto incorrerà nelle pene dell'art. 200 C. P. E.

Art. 59.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 27 al 58 del presente regolamento sostituiscono gli articoli dal 249 al 314 escluso, 542, 543, 544 C. P. Es., fatta eccezione per quelli espressamente richiamati.

Dell'inizio dell'azione penale.

Art. 60.

Ogni comandante di corpo, capo di servizio, ed ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi, e gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 Codice procedura penale che vengano a conoscenza di un reato, debbono farne denunzia all'avvocato militare del tribunale competente.

I medesimi assumeranno informazioni sul reato, sulle sue circostanze, e raccoglieranno le prove e gli indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte; dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, assicurare il corpo del reato ed accertarne le traccie quando vi sia pericolo che vadano disperse.

Delle operazioni si stenderanno verbali.

I comandi di corpo potranno incaricare delle pratiche suddette gli ufficiali istruttori reggimentali, e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 61.

L'avvocato militare, espletate le eventuali indagini preliminari che ritenesse del caso, e dopo che sia stata accordata l'autorizzazione di cui all'art. 552 C. P. Es., richiede l'ufficiale istruttore di procedere all'istruzione.

Art. 62.

Nei procedimenti contro ufficiali per i reati contemplati nei capi I, II, III del titolo 1° e negli articoli 1, lettere *a*), *b*), *c*), 3, 5, del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 535, il comandante del corpo d'armata, prima di dare l'autorizzazione a procedere, dovrà sentire il parere dell'avvocato generale militare.

Gli atti dell'inchiesta preliminare col parere dell'avvocato militare saranno perciò trasmessi all'ufficio giustizia del Comando supremo.

Dei modi di presentazione dell'imputato e della libertà provvisoria.

Art. 63.

Si spedisce sempre mandato di cattura contro l'accusato di reati punibili con le pene previste dall'art. 4, n. 1 e dall'art. 5, nn. 1, 2, 3, C. P. Es.

Negli altri casi l'imputato può essere interrogato tanto con mandato di comparizione quanto con mandato di cattura.

Il mandato di comparizione può essere sempre convertito in mandato di cattura e sarà intimato nelle forme prescritte dall'art. 376 C. P. Es.

Art. 64.

Alle persone estranee alla milizia ed ai militari imputati di reati devoluti alla giurisdizione militare perchè commessi in tempo di guerra, può essere concessa la libertà provvisoria, purchè non ricorrano le ipotesi previste nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 65.

Sulle domande di libertà provvisoria, previe conclusioni dell'avvocato militare, provvede l'ufficiale istruttore con ordinanza motivata.

L'ufficiale istruttore, qualora abbia concesso la libertà provvisoria in difformità delle conclusioni dell'avvocato militare, deve presentargli l'ordinanza per il visto.

L'avvocato militare, nelle 24 ore da tale presentazione, può impugnare davanti al tribunale di guerra tale ordinanza quando ritenga non ricorrano gli estremi per la concessione del beneficio.

Il ricorso ha effetto sospensivo. Su di esso decide il tribunale di guerra in camera di consiglio nella prima riunione successiva alla impugnazione.

Art. 66.

Sulle domande di libertà provvisoria dei condannati dai tribunali di guerra, in pendenza del ricorso davanti al tribunale supremo di guerra e marina, provvede lo stesso tribunale supremo con le modalità stabilite dall'art. 15 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2.

Dell'istruzione.

Art. 67.

Si applicano all'istruzione, nei limiti fissati dall'art. 551, C. P. Es., le norme contenute nel capo 2°, del titolo III, del libro 1°, parte se-

conda del Codice penale per l'esercito, eccezione fatta degli articoli 389, 394, 396, 408, 417, e le disposizioni contenute negli articoli dal 105 al 116 incluso e dal 126 al 133 incluso del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari. Gli articoli 553 e 554 C. P. Es. sono sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 68.

Dovendosi in dipendenza di un reato di competenza militare procedere a visite, perquisizioni ed arresti personali in case o stabilimenti privati, l'ufficiale istruttore vi procederà direttamente con l'intervento dell'avvocato militare e con le modalità prescritte dagli articoli 365 e 366 C. P. Es.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno le facoltà consentite dagli articoli 165 a 170 C. P. P. comune.

Art. 69.

Quando occorra una perizia essa è ordinata dal giudice istruttore il quale può nominare uno o più periti, che prima di procedere alle operazioni peritali, presteranno giuramento nella forma di cui all'art. 87. Si applica al perito nominato la disposizione sancita nell'art. 379 C. P. Es.

Art. 70.

L'ufficiale istruttore può, quando lo creda opportuno, richiedere gli istruttori reggimentali per l'esecuzione degli atti istruttori.

L'ufficiale istruttore, quando giudichi per ragioni di distanza o per altro grave motivo che l'invio al tribunale militare di un teste possa compromettere il servizio, potrà ricevere direttamente od ordinare che si riceva dall'ufficiale istruttore reggimentale con le forme di cui all'art. 382 C. P. Es. la deposizione giurata del teste da udirsi.

Art. 71.

Se l'imputato ricuserà di rispondere all'ufficiale istruttore perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, o ricuserà l'interprete che gli sarà stato nominato a mente degli articoli 413 e 414 C. P. Es. l'istruttore dovrà farne immediata comunicazione all'avvocato militare che deciderà in merito.

Art. 72.

Compiuta l'istruzione, l'istruttore trasmette gli atti all'avvocato militare che, con le sue richieste, li restituisce all'ufficiale istruttore. Questi pronunzia quindi ordinanza motivata di rinvio a giudizio o di non luogo.

In caso di difformità di decisione, l'ordinanza dell'ufficiale istruttore è trasmessa nelle 24 ore all'avvocato generale militare perchè dia il suo visto, e ne ordini l'esecuzione.

Ove l'avvocato generale militare ritenga di non poter apporre il suo visto all'ordinanza, formula l'atto di accusa col quale rinvia gli atti al tribunale per il giudizio.

Procedimento per citazione diretta.

Art. 73.

L'avvocato militare può anche procedere per citazione diretta eccetto che si tratti dei reati puniti con le pene previste nell'art. 4 n. 1 e art. 5 nn. 1 e 2 C. P. Es.

Per il reato di diserzione può procedere in ogni caso con citazione diretta.

Art. 74.

In tal caso può ricercare direttamente le prove, osservando, in quanto sia possibile, le norme stabilite negli articoli precedenti, valendosi anche, ove lo creda, dell'opera degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Per la spedizione di un mandato e per il successivo interrogatorio dell'imputato, per le perquisizioni domiciliari, ricognizioni, perizie, esami giurati di testimoni l'avvocato militare richiede sempre l'ufficiale istruttore.

Occorrendo redigere processi verbali, si vale del segretario.

Art. 75.

Se l'avvocato militare crede che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, deve farne proposta all'ufficiale istruttore del proprio tribunale di guerra di grado superiore o più anziano, che pronuncia in merito. In caso di difformità si applicano le disposizioni dell'art. 72.

Art. 76.

Compiuta l'istruzione sommaria l'avvocato militare formula l'atto di accusa.

Art. 77.

Non può essere formulato l'atto di accusa contro l'imputato se egli non sia stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se tale fatto non sia stato enunciato in un mandato anche rimasto senza effetto.

Della riapertura dell'istruzione.

Art. 78.

L'imputato riguardo al quale sia stata chiusa l'istruzione con ordinanza di non luogo a procedere, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico.

Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, l'imputato ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione, allegando nuove prove sopraggiunte a suo favore.

Art. 79.

La riapertura dell'istruzione è ordinata dall'ufficiale istruttore su richiesta dell'avvocato militare o dell'imputato.

In caso di conflitto si applica l'art. 72 del presente regolamento.

L'ufficiale istruttore, nei casi nei quali è consentito, può ordinare che sia rilasciato mandato di cattura contro l'imputato.

Degli atti preliminari al giudizio.

Art. 80.

Il presidente del tribunale, al quale devono essere trasmesse a cura dell'avvocato militare le ordinanze di rinvio a giudizio o gli atti di accusa e gli atti processuali, stabilisce l'udienza in cui dovrà discutersi la causa; ordina la citazione dell'imputato, dei testi e dei periti; nomina il difensore d'ufficio; stabilisce il termine entro il quale la citazione deve essere notificata, e quello entro il quale l'imputato ed il difensore potranno presentare nella segreteria la lista dei testi e dei periti a difesa.

Qualora l'avvocato militare o l'imputato inducano testi non intesi in istruttoria, o periti su accertamenti che non abbiano già formato oggetto di perizia, dovranno indicare la posizione e l'oggetto sul quale ciascuno dovrà rispettivamente essere sentito ad esprimere il proprio avviso.

L'ordinanza di rinvio a giudizio o l'atto di accusa e la lista dei testimoni o dei periti che l'avvocato militare intende siano sentiti all'udienza possono essere notificate anche precedentemente al decreto di citazione su menzionato. L'imputato sarà avvertito da chi procede alla notifica, che può scegliere un proprio difensore, che avrà la facoltà di cui alla prima parte del presente articolo. Si stenderà di tale avvertimento processo verbale.

Art. 81.

Il presidente può limitare la lista dei testi proposti dall'accusato. Questi però può ricorrere al Collegio.

Non potrà essere ammesso a favore dell'imputato più di un perito, a meno che occorrano competenze di diversa natura.

Art. 82.

La nomina del difensore di ufficio si intende revocata, tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia.

Art. 83.

L'imputato, il suo difensore, i periti già nominati, hanno diritto, dopo la notifica dell'ordinanza di rinvio o dell'atto di accusa, di esaminare il fascicolo processuale ed il corpo del reato, le cose sequestrate e quant'altro interessi il giudizio.

Art. 84.

Gli articoli 432, 436, 438, 439 C. P. E. sono sostituiti dai precedenti. Rimangono in vigore gli articoli 433, 434, 437, 440 C. P. E.

Del dibattimento.

Art. 85.

Si applicano ai dibattimenti, nei limiti fissati dall'articolo 551

C. P. E., le disposizioni del capo V, titolo III, libro I, parte 2ª, del Codice penale esercito, eccezion fatta per gli articoli 443, 446 che sono modificati come in appresso.

Art. 86.

Il segretario legge l'ordinanza di rinvio al dibattimento, o l'atto di accusa nel caso di cui all'art. 76.

Art. 87.

Il perito potrà essere sentito sull'oggetto per il quale è stato indotto, previo giuramento: « Giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a me affidate, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità ».

Esporrà il proprio avviso oralmente.

Art. 88.

L'interprete prima di prestare il proprio ufficio giura: « Giuro di spiegare fedelmente le domande alla persona che deve essere col mio mezzo interrogata e di riferirne fedelmente le risposte ».

Se trattasi di interpretare un atto od un documento l'interprete giura con la forma stabilita per il perito.

Art. 89.

Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio nè allontanarsi dall'udienza, salvo casi di forza maggiore. In caso di violazione a tale precetto si applicano le disposizioni sancite negli articoli 77 e 82 del Codice di procedura penale comune. Se il difensore sarà ufficiale, andrà soggetto anche a pene disciplinari.

Art. 90.

Il presidente del tribunale può assegnare all'avvocato militare ed ai difensori un termine entro il quale deve svolgersi la discussione, ripartendolo equamente tra l'accusa e tutti i difensori.

Art. 91.

Le udienze del tribunale saranno pubbliche. Non di meno se la pubblicità può essere pericolosa per l'interesse dello Stato, per l'ordine pubblico o i costumi il pubblico ministero potrà richiedere e il tribunale ordinare anche di ufficio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunciata in pubblica udienza ed inserita coi suoi motivi nel verbale di udienza.

Art. 92.

L'ufficiale che funge da pubblico ministero è incensurabile dal tribunale salvo le attribuzioni del presidente per la polizia dell'udienza. Ogni qualvolta un ufficiale del pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni si diparta dai doveri della sua carica, o ne comprometta la dignità, il tribunale può farne rappresentanza al Comando presso il quale siede il tribunale stesso, che dovrà riferirne all'avvocato generale militare.

Questi, assunte le più ampie informazioni, e richiesti anche al tribunale i chiarimenti che crederà del caso, ne riferirà al Comando supremo.

Della sentenza.

Art. 93.

Si applicano alle deliberazioni del tribunale ed alle sentenze, nei limiti fissati dall'art. 551 C. P. Es., le disposizioni del capo VI del titolo III, libro 1°, parte seconda C. P. Es.; salvo le seguenti modificazioni.

Art. 94.

Il segretario non assiste alla deliberazione della sentenza, ed è sostituito dal giudice relatore nelle funzioni assegnategli in Camera di consiglio dalle disposizioni precedenti.

Art. 95.

Il giudice relatore vota in ogni caso per primo, motivando il suo voto con una breve relazione della causa.

Compiuta la votazione la sentenza viene estesa dall'ufficiale relatore e firmata dai giudici.

Del procedimento in contumacia.

Art. 96.

In caso di contumacia dell'imputato, si fa luogo all'istruttoria. Si procederà però al dibattimento soltanto nel caso che da leggi speciali o dal comandante, che ha dato l'autorizzazione a procedere sia ordinato che il procedimento sia trattato anche in contumacia.

In tal caso l'ordinanza di rinvio a giudizio o l'atto di accusa col decreto di citazione saranno notificate nelle forme indicate dall'art. 508 C. P. E.

Se l'imputato non si presenterà all'udienza, il tribunale, previa dichiarazione della contumacia, procederà al dibattimento secondo le norme contenute nel presente regolamento.

L'imputato però non potrà nominare difensori di fiducia, nè presentare liste di testimoni o periti a difesa.

Degli errori materiali.

Art. 97.

La correzione degli errori esclusivamente materiali della sentenza e la rettificazione del nome dell'imputato sono ordinate dal tribunale in Camera di consiglio su richiesta dell'avvocato militare e previa notificazione alle parti, che potranno presentare memorie scritte. Delle deduzioni dell'avvocato militare e delle parti è fatta menzione nel processo verbale.

Nell'originale della sentenza è fatta annotazione dell'ordinanza di correzione.

Art. 98.

Il tribunale di guerra è competente a correggere gli errori esclusivamente materiali non soltanto delle sentenze da esso pronunciate ma anche di quelle pronunciate dai tribunali straordinari ordinati da comandanti che al momento della convocazione dipendevano dalla grande unità alla quale appartiene il tribunale.

I tribunali speciali sono competenti a correggere gli errori delle sentenze da essi pronunciate e di quelle pronunciate dai tribunali costituiti a mente dell'art. 51 del presente regolamento, nella sede ordinaria del tribunale speciale stesso.

Decreto penale.

Art. 99.

Nei reati punibili con pene pecuniarie o col carcere militare, qualora l'avvocato militare, in seguito all'esame degli atti ed investigazioni compiute, ritenga sia adeguata la pena pecuniaria non superiore alle lire cinquecento, od il carcere militare non superiore ai mesi quattro, e possano applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 106 e seguenti del presente regolamento, chiederà al presidente del tribunale che la condanna venga pronunciata mediante decreto, senza la presenza dell'imputato.

Il presidente del tribunale, se crederà di accogliere la richiesta dell'avvocato militare, pronuncierà il decreto suddetto, nel quale ordinerà anche il pagamento delle spese del giudizio, e nei casi determinati dalla legge la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

In caso di disaccordo fra l'avvocato militare ed il presidente, questi rimetterà gli atti all'avvocato militare per la formulazione dell'atto di accusa e rinvio dell'imputato al dibattimento.

Art. 100.

Il presidente potrà delegare, per la emanazione del decreto, anche uno dei giudici relatori addetti al tribunale.

Art. 101.

Il decreto contiene:

a) il cognome e nome, età ed altre qualità personali che valgano ad identificare l'imputato;

b) i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata l'imputazione;

c) la condanna con l'indicazione degli articoli della disposizione legislativa applicata;

d) la data e la sottoscrizione del presidente o del giudice relatore che ha pronunciato il decreto.

Art. 102.

Copia del decreto è notificata all'imputato a mezzo del comandante del reparto cui appartiene il militare, o a mezzo dell'ordinanza, se non militare, con avvertenza che se entro cinque giorni esso non lo impugni presentandosi al Comando del reparto cui ap-

partiene, o al tribunale che ha pronunciato il decreto, per chiedere il dibattimento, il decreto diventerà definitivo.

Art. 103.

Il Comando che ha ricevuto l'impugnativa, redigerà verbale che comunicherà al tribunale che ha pronunciato la condanna.

Art. 104.

Qualora l'imputato che ha impugnato il decreto non si presenti all'udienza che verrà stabilita, il tribunale giudicherà in contumacia.

Art. 105.

Contro il decreto divenuto esecutivo, o contro la sentenza che decide l'impugnativa, anche se contumaciale, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Condanna condizionale.

Art. 106.

I tribunali di guerra, quando pronunciano sentenza di condanna nei limiti dell'art. 107 del presente regolamento contro persona, la quale non abbia riportato mai condanna alla reclusione ordinaria o militare, possono ordinare che la pena non sia scontata ove per un periodo, che sarà stabilito nella sentenza medesima e che non potrà essere minore di quello fissato per la prescrizione della pena, nè maggiore di anni cinque, non si avverino i fatti previsti dall'art. 108.

Art. 107.

L'ordine previsto dall'articolo precedente può essere dato:

a) se il condannato sia militare, ove si tratti di condanne a pena restrittiva della libertà personale per un tempo non eccedente i sette anni;

b) se il condannato non sia militare, ove si tratti di condanne a pene non superiori al doppio dei limiti previsti dall'art. 423, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale comune.

Art. 108.

Ove sia stato dato l'ordine previsto dall'art. 106 la pena dovrà essere scontata soltanto nel caso che:

a) entro il termine statuito dalla sentenza, il condannato commetta un fatto punito come reato dal Codice penale per l'esercito, o dal Codice penale militare marittimo, o come delitto dal Codice penale comune; oppure

b) entro il termine statuito dalla sentenza il condannato subisca nuova condanna per un fatto commesso prima della sentenza stessa, punito come reato dal Codice penale per l'esercito o dal Codice penale militare marittimo, o come delitto dal Codice penale comune;

c) entro il termine stesso, essendo in servizio militare, commetta uno o più fatti costituenti, nella loro singolarità o nel loro complesso, grave mancanza contro la disciplina.

Qualora si avveri la ipotesi prevista dal comma *a*) o dal comma *b*), l'ordine di esecuzione della pena è dato dal giudice, il quale pronuncia la condanna per il nuovo reato, salva la facoltà di cui all'art. 113. Ove tale ordine non sia dato insieme con la pronuncia della nuova condanna, l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, vi provvederà in Camera di consiglio sulla richiesta dell'avvocato militare, sentito o debitamente citato il condannato.

Qualora si avveri la ipotesi prevista dal comma *c*), l'ordine di esecuzione della pena è dato, su rapporto del comando del corpo e su richiesta dell'avvocato militare, dal tribunale che ha pronunziato la condanna, in camera di Consiglio, sentito, se del caso, anche il condannato.

Qualora non si avveri nè l'una, nè l'altra delle anzidette ipotesi, la condanna si ha come non avvenuta.

La condanna si ha come non avvenuta anche prima del compimento del termine prefisso dalla sentenza, ove il condannato venga fregiato di medaglia al valore militare per fatto posteriore alla condanna.

Art. 109.

Ove sia dato l'ordine previsto dall'art. 106, il presidente del tribunale, dopo la lettura della sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento e lo avverte che se, entro il termine stabilito commetta uno dei fatti indicati nell'art. 108, la pena dovrà essere scontata.

Art. 110.

Ove ne sia il caso, il tribunale di guerra può ordinare altresì che il condannato debba provvedere, entro il termine da prefiggersi dalla sentenza, al pagamento a favore della parte danneggiate della somma liquidata nella sentenza a titolo di risarcimento di danno o di provvisionale, nonchè al pagamento delle spese di procedura con la conseguenza che, ove il pagamento non segua nel termine prefisso, la pena debba essere senz'altro scontata.

Qualora il pagamento non segua nel termine prefisso l'ordine di esecuzione della pena è dato in Camera di consiglio dal tribunale che ha pronunciato la condanna.

Art. 111.

L'ordine previsto dall'art. 106 non si estende alle sanzioni diverse dalla pena restrittiva della libertà personale che siano applicate nella sentenza, nè agli effetti penali o civili della condanna.

Gli effetti penali cessano quando, giusta l'ultima parte dell'art. 108, la condanna si abbia come non avvenuta.

Non cessa però l'effetto della degradazione, destituzione, rimozione dal grado o dimissione.

Art. 112.

Il tribunale di guerra non pronunzierà più di una volta, rispetto allo stesso condannato, l'ordine previsto dall'art. 106.

Art. 113.

I tribunali di guerra, quando pronunziano sentenze di condanna, nei limiti statuiti dall'art. 107, contro un militare, il quale non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 106 o quando non credano di fare uso del potere concesso dall'articolo stesso, possono ordinare che la esecuzione della pena sia differita fino alla cessazione dello stato di guerra.

La dilazione può essere ordinata anche rispetto alla esecuzione della pena, per la quale si fosse pronunziato l'ordine previsto dall'art. 106, nelle ipotesi contemplate dal quartultimo comma dell'art. 108 e dal secondo comma dell'art. 110.

La dilazione può essere ordinata anche rispetto a più condanne pronunziate contro lo stesso militare.

Qualora la sentenza porti condanna per diserzione, il tribunale può accordare la dilazione dell'esecuzione anche se la pena inflitta è superiore agli anni sette, purchè non superiore agli anni venti di reclusione ordinaria.

Dell'esecuzione delle sentenze.

Art. 114.

Le sentenze pronunciate da tribunali ordinari o speciali, quando non contengano l'ordine previsto dagli articoli 106 o 113 del presente regolamento, devono essere eseguite dopo le 24 ore dalla loro pubblicazione.

Art. 115.

Qualora l'imputato abbia presentato ricorso al tribunale supremo di guerra e marina, il tribunale competente a decidere gli incidenti di esecuzione giudicherà inappellabilmente in Camera di Consiglio, se la sentenza debba essere eseguita, o sospesa in attesa dell'esito del ricorso.

Art. 116.

Il comandante della grande unità o dell'ente territoriale che ha dato l'ordine di procedere, può sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna a morte, se la ritenga oggetto di grazia sovrana.

Degli incidenti di esecuzione.

Art. 117.

I tribunali di guerra pronunciano in Camera di consiglio in seguito ad istanza dell'avvocato militare o della parte interessata su tutti gli incidenti che concernano la esecuzione delle sentenze pronunciate da essi stessi, o dai tribunali straordinari ordinati da comandanti che al momento della convocazione dipendevano dalla grande unità alla quale appartiene il tribunale.

I tribunali speciali sono competenti a decidere gli incidenti relativi all'esecuzione delle sentenze pronunciate da essi stessi e da quelli costituiti a mente dell'art. 51 nella sede ordinaria del tribunale speciale stesso.

Delle copie di sentenza.

Art. 118.

Non potranno essere rilasciate copie di sentenze pronunciate da tribunali militari se non dietro ordine dell'avvocato militare del tribunale che ha pronunciato la sentenza.

Art. 119.

Quando nella sentenza si contengano fatti o circostanze comunque attinenti a segreti militari o politici, l'avvocato militare ha facoltà di disporre che la copia richiesta sia rilasciata soltanto nella parte dispositiva, ovvero anche per estratto se l'interessato domandi che gli sia data copia della parte di essa che può essere resa nota.

Delle notificazioni.

Art. 120.

Le notificazioni devono essere fatte a mezzo delle ordinanze che verranno nominate dal Comando della grande unità o dell'ente territoriale presso il quale siede il tribunale.

Della rinnovazione degli atti comunque distrutti.

Art. 121.

Quando per qualsiasi causa, siano distrutti, smarriti o sottratti gli originali di sentenze di condanna, ovvero di atti di un procedimento in corso, o di altri atti giudiziari dei quali occorra fare uso, e non sia stato possibile ricuperarli, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi.

A tale fine, l'avvocato militare ordina a chi detenga la copia di consegnarla alla segreteria del tribunale, salvo il diritto in chi consegna di averne poi altra copia. Al trasgressore si applicherà la sanzione stabilita nell'art. 249 Codice penale esercito.

Art. 122.

L'avvocato militare e le parti possono presentare prove per accertare la preesistenza ed il tenore degli atti mancanti e dei quali non esiste copia autentica.

Il tribunale di guerra, in Camera di consiglio, dopo assunte le prove, e previa citazione della parte interessata, stabilisce, se, ed in quali limiti l'atto mancante debba essere ricostruito.

Qualora non si possa provvedere alla sostituzione dell'atto mancante in uno dei modi indicati, il tribunale determina, se ne sia necessaria, la rinnovazione, precisandone il modo: e quando occorra, stabilisce anche quali altri atti dell'istruzione e del giudizio debbano essere rinnovati insieme a quello mancante.

Eccezioni di nullità e di incompetenza.

Art. 123.

Le eventuali nullità che l'imputato od il suo difensore credano di rilevare negli atti di istruzione e le eccezioni di competenza dovranno essere sollevate nel dibattimento prima dell'interrogatorio dell'imputato. sotto pena di decadenza.

Rogatorie di autorità giudiziarie straniere.

Art. 124.

Le rogatorie in materia penale militare, che pervengono da autorità giudiziarie straniere, non potranno essere eseguite in zona di guerra senza l'autorizzazione dell'avvocato generale militare presso il Comando supremo.

Del giudizio di revisione d'ufficio delle sentenze pronunciate da tribunali di guerra.

Art. 125.

Le norme relative alla revisione d'ufficio delle sentenze pronunciate da tribunali di guerra sono stabilite dal decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459.

Della revisione straordinaria.

Art. 126

La revisione disposta dall'art. 537 C. P. E, sarà ammessa nei casi contemplati dall'art. 538 del C. P. P. comune.

Del ricorso al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 127.

Il ricorso al tribunale supremo di guerra e marina è regolato dal decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1729.

Disposizioni generali.

Art. 128.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi, decreti, ordinanze, bandi, che contraddicono a quelle contenute nel presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 129.

Il presente regolamento entrerà in vigore entro 20 giorni dalla sua data.

25 maggio 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Visti la domanda ed i documenti presentati dalla Società dei viticoltori italiani con sede in Casale Monferrato;

Sulla proposta dell'ispettore generale dei servizi agricoli e delle industrie agrarie;

Decreta:

Art. 1.

La Società dei viticoltori italiani con sede in Casale Monferrato è autorizzata a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori al decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

Art. 2.

La Società dei viticoltori italiani, con sede in Casale Monferrato, eserciterà il diritto di cui all'articolo precedente nella circoscrizione territoriale dei distretti delle Corti d'appello di Torino, Casale Monferrato, Genova, Milano, Brescia, Bologna, Parma e Venezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 maggio 1918.

Il ministro: MILIANI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 15 maggio 1918:

Magnani Marcello, usciere di 1ª classe nelle biblioteche governative, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° febbraio 1918 e non oltre il 31 gennaio 1920, con l'assegno annuo di L. 1170.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 5 maggio 1918:

Fagnano Giacomo, ricevitore principale del registro di Acqui (Alessandria), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 19 aprile 1918.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Regia marina.

L'Abbate Vincenzo di Carrieri Nicola, marinaio, L. 630 — Barbone Domenico di Michele, cannoniere, L. 630 — Del Giudice Leo-

ticini Pietro di Gottardo, id., L. 630 — De Donato Giustino di Biagio, id., L. 630 — Bassano Pietro di Domenico, id., L. 630 — Queretti Virginia di Ilari Ezechiele, id., L. 630 — Marseghia Carmelo di Antonio, id., L. 630 — Mosconi Pacifico di Giuseppe, id., L. 630 — Vigorito Sabino di Aniello, caporale, L. 840 — Manfrè Antonino di Ignazio, soldato, L. 630 — Gramolini Esposta di Garbatini Antonio, id., L. 630.

Castrucci Sabatino di Pietro, soldato, L. 630 — Crociani Serafino di Domenico, id., L. 630 — De Arcangelo Vittoriano di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Grazia Giuseppina di Minorenti Michele, soldato, L. 630 — Fenoglio Pietro di Nepomiceno, id., L. 630 — Giacomini Marco di Antonio, sergente, L. 1120 — Cavallaro Grazia di Mileti Resta Giuseppe, soldato, L. 630 — Militi Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Pollastro Giovanni di Antonio, id., L. 630.

Regispani Giuditta di Franzoni Geminiano, soldato, L. 630 — Collegarò Luigia di Trevisan Valentino, id., L. 630 — Corti Ferdinando di Alessandro, id., L. 510 — Casula Luigi di Domenico, id., L. 630 — Guidetti Luigi di Luigi, id., L. 630 — Ravasi Giacomo di Luigi, id., L. 630 — Mebulone Angela di Gastoldi Carlo, sottotenente, L. 1500 — Lomanna Maria di Lomanna Agnello, soldato, L. 630 — Nervi Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Manieri Arturo di Spartaco, id., L. 630 — Olivari Maria di Fassio Vittorio, caporal maggiore, L. 326 — Parlini Giacomo di Giovanni, soldato, L. 630 — Mantegnani Giuseppe di Augusto, id., L. 630.

Molinaro Maria di Martinetti Giuseppe, sergente, L. 1120 — Parazza Lucia di Amadori Carlo, soldato, L. 630 — Vincenti Pietro di Pasquale, id., L. 630 — Ponticelli Isidoro di Giuseppe, id., L. 630 — Petrolari Giovanni di Domenico, id., L. 630 — Vetri Sebastiano di Gaetano, id., L. 630 — Piumatti Filippo di Antonio, caporale, L. 840 — Brunetti Palma di Pellegrini Feliciano, sergente, L. 1120 — Carnana Serafino di Innocenzo, caporale, L. 840 — Bernacchi Luigi di Mariani Ubaldo, id., L. 630 — Urbinati Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Scannapiego Michele di Giovanni, id., L. 630 — Teodori Bernardino di Livellino, id., L. 630 — De Rosa Gaetano di Alessandro, id., L. 630 — Corbo Giuseppe di Nicola, sergente, L. 1120 — Senesi Adolfo di Raul, soldato, L. 630.

Ravarelli Palmira di Barbini Enrico, soldato, L. 630 — Mosca Antonia di Beccora Pietro, sergente, L. 1120 — Misseri Santa di Indomenico Michele, soldato, L. 630 — Facchino Anna di Crucinio Leonardo, id., L. 630 — Carotenuto Maria di Villano Aniello, id., L. 630 — Ercole Antonio di Luigi, id., L. 630 — Rubin Neigritti di Giacomo, id., L. 630 — Ravara Giovanna di Antonio, id., L. 420 — Petruzzi Maria di Mezzi Vito, id., L. 630 — Polizzi Sebastiano di Francesco, id., L. 630 — De Bellis Vincenzo di Donato, id., L. 210 — Curnis Tomaso di Giovanni, id., L. 630 — Chiodini Carlo di Carlo Primo, sergente, L. 1120 — Zirolle Celestino di Antonio, soldato, L. 630 — Ciantelli Baldovino di Faustino, id., L. 630 — Rosso Vittorio di Ferdinando, id., L. 420 — Galli Antonio di Ariode, id., L. 630 — Artioli Angelo di Filiberto, id., L. 630 — Zanelli Paolo di Venanzio, id., L. 630 — De Lorentis Paolo di Pietro, sergente, L. 1120.

Della Ricca Pietro di Francesco, soldato, L. 630 — Ferrero Andrea di Lorenzo, id., L. 630 — Graziano Giuseppe di Salvatore, id., L. 630 — Gandimonte Domenico di Michele, id., L. 420 — D'Avanzo Carmine di Domenico, caporale, L. 840 — Mascio Angelo di Amerigo, soldato, L. 510 — Rossi Davide di Giuseppe, id., L. 630 — Pollarini Federico di Cesare, id., L. 510 — Mores Geremia di Giovanni, sergente, L. 1120 — Cigaini Antonio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Sala Eugenio di Pietro, sottotenente, L. 500 — Bresciani Luigi di Ambrogio, soldato, L. 630 — Pelosi Caterina di Tozzi Michele, id., L. 630 — Fineschi Paolo di Guido, id., L. 630 — Fico Giuseppe di Pasquale, caporale, lire 840 — Taddi Rosa di Porzio Giovanni, s. maggiore, L. 1120 — Zandonà Angelo di Benedetto, soldato, L. 630.

Salvi Vincenza di Palombini Terzio, soldato, L. 630 — Ivaldi Giacomo di Giovanni, id., L. 630 — Livio Rosa di Gatti Pietro, id., L. 630 — Catani Gustavo di Ulisse, id., L. 630 — Licata Tiso Salvatore di Angelo, id., L. 630 — De Lorenzi Maria di Nardi Giuseppe, id., L. 630 — Mengoni Giuseppe di Raffaele, id., L. 630 — Vissani Filippo di Mariano, id., L. 630 — Pilone Antonio di Pasquale, id., L. 630 — La Vacca Teresa di Conte Ciro, id., L. 630 — Pasquinelli Maria di Petroni Giovanni, id., L. 630 — Caruzzi G. Battista di G. Battista, id., L. 630 — Saya Francesco di Costantino, id., L. 630 — De Ambrogio G. Battista di Giuseppe, id., L. 630.

Quargnenti Caterina di Zanini Giuseppe, soldato, L. 630 — De Angelis Antonio di Arturo, id., L. 630 — Biancalani Pietro di Natale, id., L. 630 — Trulla Vittoria di Satragno Giovanni, id., L. 630 — Di Nunzio Antonio di Augusto, id., L. 630 — Pavoni Davide di Pietro, id., L. 630 — Massaro Ferdinando di Giovanni, id., L. 630 — Casadidio Nicola di Alessandro, id., L. 630 — De Santis Augusto di Giovanni, id., L. 630 — Parisi Giuseppe di Francesco, caporale, L. 840 — Pitta Pietro di Antonio, soldato, L. 630 — Figaro Angelo di Luigi, id., L. 630 — Latini Santa di Gentili Eugenio, caporale, L. 840 — Lo Cicero Giovanna di Aiello Girolamo, soldato, L. 630 — Menardi Angela di Galfrè Francesco, id., L. 630 — Marini Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Barbaresi Giuseppe di Sigefrido, caporale, L. 840 — Bochaton Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Cassani Luigi di Enrico, sergente, L. 1120 — Ferrari Maria di Broccardi Giuseppe, soldato, L. 630 — Pavone Filippo di Nicola, id., L. 630 — Gabbiati Carlo di Giuseppe, id., L. 630 — Piccolati Oreste di Vittorio, id., L. 630.

Paolantonio G. Battista di Falco, sottotenente, L. 1500 — Ganora Luigi di Paolo, soldato, L. 630 — Pozzoli Maria di Pozzoli Giulio, caporal maggiore, L. 840 — Maggioni Cesare di Ferdinando, soldato, L. 630 — Schiano Anna di Bresciani Renzo, id., L. 630 — Presepu Lucia di Berlini Egisto, id, L. 630 — Pieruttoli Berenice di Botteghi Sabatino, id., L. 630 — Ascenzi Luigi di Antonio, id. L. 630 — Guglielmi Mariano di Rocco, id., L. 630 — D'Agostino Pasqualina di Larosa Giuseppe, id., L. 630 — Fallani Gaetano di Guido, id., L. 630 — Gioli Pasquale di Giuseppe, id., L. 630.

Leoni Isabella di Tavorni Aristodemo, soldato, L. 630 — Bencini Francesco di Angelo, caporale, L. 840 — D'Andrea Valentino di Luigi, soldato, L. 630 — Lucarini Agostino di Giuseppe, id., L. 630 — Beccari Apollonia di Negri Andrea, id., L. 630 — Moretta Rosa di Iodice Antonio, id., L. 630 — Colombo Lazzaro di Onorato, id., L. 630 — Quercia Domenico di Leonardo, id., L. 630 — Ghizzani Ottavia di Galli Garibaldi, id., L. 630 — Cicalese Baldassarre di Alfonso, id., L. 630 — Ghirelli Gaetano di Giovanni, id, L. 630 — Di Santo Annunziata di Raso Arcangelo, id., L. 630.

Di Marco Saverio di Benedetto, soldato, L. 630 — Franchi Franco di Lorenzo, id., L. 630 — Todisco Carmine di Giuseppe, sottotenente, L. 1500 — Repetti Pietro di Natale, soldato, L. 630 — Bartalini Sabatino di Zelindo, id., L. 630 — Menichelli Filippo di Pietro, id., L. 630 — Leurini Achille di Giuseppe, id., L. 630 — Subrizi Cesare di Romeo, id., L. 630 — Benedetti Benedetto di Benedetto, sottotenente, L. 1500 — Bruschera Domenico di Carlo, caporale, L. 560 — Culos Domenico di Giuseppe, soldato, L. 630 — Carafani Rosa di D'Angeli Antonio, id., L. 630.

Daniele Luigi di Pasquale, soldato, L. 630 — Monacelli Luigi di Cesare, id., L. 630 — Ciambella Stefano di Quirino, id., L. 630 — Di Iorio Carmina di Garofalo Gennaro, id., L. 630 — Lavino Giuseppe di Rosario, id., L. 630 — Breviliero Santa di Slonzò Domenico, caporale, L. 840 — Chierici Cesare di Aurelio, soldato, L. 630 — Mandoloni Pietro di Giuseppe, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	505167	Rinaldini-Arici Lucia fu Cesare, moglie di Caratti Umberto fu Francesco, domic. a Udine. Vincolata . . . . L.	220 50
»	657471	Congregazione di carità di Cordovado (Udine) . . . . »	49 —
»	682039	Intestata come la precedente . . . . »	280 —
»	720256	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	310807	Businelli Angelo fu Antonio, domic. in San Daniele nel Friuli (Udine). Vincolata . . . . »	77 —
»	256120	Chiesa filiale di San Tommaso apostolo in Chiavris, frazione di Udine . . . . »	164 50
»	389564	Chiesa di San Tommaso e Marco in Chiavris (Udine). Avvertenza di affrancazione . . . . »	3 50
»	726329	Congregazione di carità di Udine per l'eredità de Paoli . . . . »	63 —
»	729914	Intestata come la precedente . . . . »	126 —
P. N. 4.50 %	2088	Opera Pia Eredità De Paoli in Udine, amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	378 —
Cons. 5 % (1917)	24511	Congregazione di carità di Udine . . . . »	175 —
»	29990	Intestata come la precedente, per il legato de Pauli . . . . . »	275 —
P. N. 5 %	19730	Eredità de Paoli Giovanna, amministrata dalla Congregazione di carità di Udine . . . . »	775 —
P. N. 4.50 %	10985	Finotto Giovanni di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a San Donà di Piave (Venezia) . . . »	9 —
»	10986	Finotto Ida di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Donà di Piave (Venezia) . . . . »	9 —
3.50 %	627352	Fabbriceria della Chiesa di San Floriano in Plaino (Udine) . . »	21 —
»	628504	Intestata come la precedente . . . . »	31 50
»	702404	Chiesa di San Floriano in Plaino (Udine) . . . . »	63 —
»	261940	Chiesa filiale di San Floriano in Plaino (Udine) . . . . »	311 50
»	442963	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	6932	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	32618	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 1° giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 25 maggio 1918, da valere dal giorno 27 maggio al giorno 2 giugno 1918: L. 172,12.

Roma, 25 maggio 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 31 maggio 1918.

CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	Corso medio
Rendita 3,50 % netto	79 96
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 —
Rendita 3 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	90 16

Titolo	Corso
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 60
al 1° aprile 1919	99 25
al 1° ottobre 1919	98 92 1/2
al 1° ottobre 1920	97 82 1/2
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza;	
al 1° aprile 1919	99 70
al 1° ottobre 1919	99 50
al 1° aprile 1920	99 30
al 1° ottobre 1920	99 20
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 15
al 1° ottobre 1921	98 93 3/4
al 1° aprile 1922	98 77 1/2
al 1° ottobre 1922	98 57 1/2
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 15
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	83 80
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	311 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	341 75
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	338 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	580 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	306 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	406 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	472 04
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 43
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	447 03
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	479 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	491 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	505 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	486 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	445 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *31 maggio 1918* **(Bollettino di guerra n. 1102).**

Nella notte sul 30 il nemico rinnovò l'attacco alla ampliata testa di Ponte di Capo Sile. Venne respinto.

Altri suoi tentativi sullo Spinoncia e ad ovest di Canove furono soffocati col fuoco.

Azioni piuttosto vivaci delle artiglierie avversarie in Val Lagarina e qua e là lungo il Piave provocarono energiche reazioni da parte delle nostre batterie.

L'attività aerea fu intensa. Trincee, depositi e baraccamenti nemici furono bombardati sugli altipiani di Asiago e di Lavarone, e colonne di truppe e di carreggio mitragliate sulle strade di accesso a Gallio.

In combattimenti aerei vennero abbattuti tre velivoli avversari.

Diaz.

LONDRA, 31. — Il colonnello Repington scrive nella *Morning Post*: La nostra alleata Italia non ha atteso l'offensiva del nemico, ma è passata all'attacco ed ha inflitto agli austriaci tre sconfitte, sulla destra, sul centro e sulla sinistra della sua linea. Monte Corno, il Passo del Tonale e la Piave inferiore sono stato le scene di questi colpi coronati da completo successo, che hanno strappato al nemico importanti posizioni e procurato ai nostri alleati la cattura di numerosi prigionieri e cannoni, e che devono aver dato al generale Diaz importanti informazioni sulle disposizioni del nemico.

Questi scontri sono importanti di per sè stessi e grandemente meritori. Essi provano ancora che l'antico spirito offensivo degli eserciti italiani non è mutato e che la coscienza della superiorità sul nemico austriaco è sempre saldamente radicata nel cuore dei soldati italiani.

Settori esteri.

Anche ieri in Champagne gli alleati, assaliti da forze preponderanti, hanno dovuto cedere alquanto terreno al centro. Alle ali, invece, essi continuano a resistere, infliggendo sensibilissime perdite al nemico.

Sulla situazione in Champagne il corrispondente dell'*Agenzia Havas* giustamente osserva:

« I tedeschi non debbono farsi illusioni sulla portata dei grandi successi che hanno sinora riportato. Non è perchè hanno respinto alcune divisioni che combattevano nella proporzione di uno contro sei, che essi possono credere di aver distrutto la forza degli eserciti alleati e infranto la loro volontà. Queste rimangono integre. I tedeschi non ignorano punto che disponiamo di parecchi milioni di uomini formanti eserciti e masse di manovra intatti, composti di truppe scelte, animate da un morale incomparabile, ai quali essi dovranno urtarsi una volta. E per il fatto stesso che non opponemmo da principio che deboli effettivi alle loro potenti masse, disponiamo di riserve tanto più importanti, riserve che ci sarà possibile di fare intervenire nel momento e nel luogo da noi voluto; giacchè se il nemico ebbe la scelta del terreno dell'offensiva, siamo noi che avremo quella più importante ancora del campo di battaglia, sul quale potranno giocarsi i destini della Germania.

Si vede dunque che non vi è oggi alcun motivo di allarme ».

Eguale fiducia sul generalissimo Foch esprimono tutti i giornali inglesi. Essi sono convinti che gli sforzi uniti delle truppe alleate argineranno ben presto l'avanzata.

Mandano da Parigi che il presidente del Consiglio, Clémenceau, è ritornato giovedì sera dal fronte. Réné Rénoult che l'accompagnava ha dichiarato che mano mano che la giornata avanzava l'impressione era sempre più favorevole.

In Macedonia il 30 corrente le divisioni greche di Creta e dell'Arcipelago attaccarono i bulgari sul fronte Skra di Legen Labos e s'impadronirono della prima linea nemica su sette chilometri.

Essi fecero inoltre numerosi prigionieri e presero materiale da guerra.

Il bombardamento della regione parigina con un cannone a lunga portata è continuato nella sera di giovedì scorso.

A questo proposito una nota dell'*Agenzia Havas* dice: Una delle granate tirate dal cannone tedesco a lunga portata cadde su di una chiesa nella regione parigina.

Questo fatto deve essere ravvicinato alla domanda rivolta dal cardinale arcivescovo di Colonia, che questa città non fosse bombardata nel giorno del Corpus Domini.

È noto che il Governo britannico ha accolto questa domanda. Si può così constatare ancora una volta il disprezzo della Germania per i più sacri impegni; perchè il meno che si poteva attendersi era che il Governo tedesco osservasse verso Parigi, in occasione del Corpus Domini, lo stesso riguardo che aveva sollecitato a favore di Colonia.

Il *Temps* pubblica un dispaccio da Londra, il quale segnala che l'ospedale inglese recentemente bombardato dagli aviatori tedeschi conteneva in quel momento quattromila feriti. Il numero dei morti e feriti in seguito al bombardamento è di circa millecinquecento, tra cui quarantacinque medici, infermieri ed infermiere.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

I tedeschi hanno esteso il loro sforzo sulla loro destra fino all'Oise con violenti attacchi nella regione dell'Ailette. Le truppe francesi

hanno ripiegato combattendo su posizioni a nord della linea Blerancourt-Epagny.

Nella regione di Soissons e più a sud gli attacchi tedeschi si sono infranti contro l'eroica resistenza delle truppe francesi, che mantennero le loro posizioni allo sbocco occidentale della città e lungo la strada di Château-Thierry.

Al centro i tedeschi riuscirono ad effettuare una leggera avanzata nella regione a nord della Marna.

Più ad est, come pure a nord-ovest e ad ovest di Reims, tutti gli sforzi dei tedeschi per progredire furono vani.

Un contrattacco energicamente effettuato dalle truppe francesi permise loro di riprendere Thillois.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Alla nostra sinistra nella regione della bassa Ailette, i tedeschi hanno continuato la loro pressione durante la giornata. Le nostre truppe hanno infranto tutti gli attacchi nemici nella regione di Blerancourt e ad ovest di questa località, a Sampigny, il nemico è stato ricacciato sulla riva destra. Lo sforzo nemico si è portato principalmente nel settore di Soissons e più a sud in direzione di Neuilly-Saint-Front. Ad ovest di Soissons le nostre truppe hanno effettuato vigorosi contrattacchi ed hanno arrestato tutti i tentativi del nemico, il quale ha subito gravissime perdite e non ha potuto effettuare alcun progresso da questa parte. Invece noi abbiamo potuto guadagnare un po' di terreno ad ovest della strada da Soissons a Château-Thierry e in direzione della città, oltrepassando Oulchy la Ville e Oulchy le Château.

Al centro elementi leggeri tedeschi hanno raggiunto la riva nord della Marna tra Charteves e Jaulgonne.

Sulla nostra destra la situazione è invariata e così pure a nord-ovest e a nord di Reims.

LONDRA, 31. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Un nostro distaccamento si è impadronito durante la notte di un posto tedesco a sud-est di Arras ed ha fatto alcuni prigionieri. Abbiamo preso pure alcuni prigionieri ed una mitragliatrice in uno scontro di pattuglie a nord-est di Ypres.

Il nemico ha effettuato un'incursione in uno dei nostri posti a nord-est di Robecq. Alcuni nostri uomini mancano.

L'artiglieria nemica ha manifestato attività nei settori di Villers-Bretonneux e di Albert e tra Festubert e il fiume Clarence.

LONDRA, 31. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Nulla di particolarmente interessante da annunciare sul fronte inglese.

PARIGI, 31. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, in data 30 corr., dice:

Il nemico è stato di nuovo completamente respinto con una azione di artiglieria e di fanteria in attacchi contro le nostre nuove posizioni presso Cantigny. La lotta dell'artiglieria vi continua attiva così come in Lorena e vengono pure tirate granate a gas.

Niente altro di importante da segnalare.

PARIGI, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 30 corr., dice:

Stamane le truppe elleniche, appoggiate dall'artiglieria francese, si sono slanciate all'attacco delle fortissime posizioni nemiche dello Skra di Legen (a sud di Huma).

Su tutta l'estensione del fronte d'attacco, che misurava 12 chilometri, e su una profondità di 2 chilometri circa, la fanteria si è impadronita con un solo slancio della prima linea nemica raggiungendo tutti i suoi obbiettivi, e in alcuni punti superandoli.

Il nemico ha fortemente reagito con violenti tiri d'artiglieria ed ha tentato ad ovest dello Skra un contrattacco, che è completamente fallito.

Oltre 1500 prigionieri bulgari e tedeschi, fra cui 35 ufficiali, sono stati finora enumerati e un importante materiale, che non è stato ancora calcolato, è caduto nelle nostre mani.

Durante questa brillante operazione le truppe elleniche e quelle francesi che hanno cooperato con esse, hanno dato prova del più magnifico slancio.

Malgrado le circostanze atmosferiche sfavorevoli, l'aviazione ha preso parte attiva alla battaglia, mitragliando a breve altezza le riserve bulgare ed inoltre ha bombardato con successo le stazioni della valle del Vardar e il campo di aviazione di Hudovo.

Nelle regioni di Doiran da una parte ed in quelle di Debropolje dall'altra, riparti di truppe britanniche e di truppe serbe hanno effettuato con successo parecchi colpi di mano e ricondotto prigionieri.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Adunanza del 21 aprile 1918 — Presidenza F. D'Ovidio.

Si approva il verbale della seduta precedente. Il presidente saluta gli accademici di nuova nomina e comunica i ringraziamenti inviati da altri soci. Aggiunge commosse parole per il compianto ex-presidente senatore Blaserna.

Comunicati gli omaggi, il socio Filomusi Guelfi, relatore, propone la inserzione negli Atti accademici della memoria del prof. S. Solazzi « Studi sul concorso dei creditori nel diritto romano ». La Classe approva con le consuete riserve. Il socio Lanciani parla della meravigliosa coincidenza tra le vicende della seconda guerra Punica e quelle della guerra presente; il socio Brugi comunica una nota sull'obbligazione legale di risarcimento di danni e il corrispondente Mariani presenta, in nome del ministro delle colonie, il 2° volume del Notiziario archeologico, contenente il frutto delle ricerche compiute in Libia nel 1916.

Vengono da ultimo presentate le seguenti Note per la inserzione nei Rendiconti accademici:

De Petra. « Descrizione della libra romana ». — Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità pel mese di marzo scorso, comunicate alla R. Accademia d'ordine di S. E. il ministro dell'istruzione pubblica ». — Barnabei. « Considerazioni sull'età e sulle persone alle quali si può riferire il monumento sotterraneo riconosciuto in Roma sotto i binari della ferrovia presso Porta Maggiore ». — Crescini. « Per una canzone provenzale ». — Favaro. « Galileo Galilei e i *Doctores Parisienses* ». — Giorgi. « Cenni sulla biblioteca Chigiana, recentemente acquistata dallo Stato ». — Issel. « Manoscritti e Sezioni di Lorenzo Pareto ». — Bompiani. « Le trasformazioni puntuali di una varietà che conservano le superficie a curvatura nulla ». — Pérés. « Quelques propriétés des fonctions de Bessel ». — Burali-Forti. « Sulle superficie rigate ». — Di Cristofaro. « Problemi dinamici a due variabili che ammettono un integrale razionale lineare e fratto rispetto alle componenti della velocità ». — Giua. « I giacimenti di sali potassici di Dallol (Eritrea) ». — Clementi. « Ricerche sull'Arginasi. Sulla presenza dell'Arginasi nell'organismo di qualche invertebrato ».

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. — Adunanza del 5 maggio 1918. — Presidenza Roiti.

Si approva il verbale della seduta precedente e si dà comunicazione degli omaggi.

Il presidente annunzia la morte dei soci Monaci e Pizzetti. Il socio Reina e il socio senatore Zano commemorano Paolo Pizzetti.

Sono presentate alcune Memorie da sottoporre al giudizio di Commissioni. Il socio Marchiafava riferisce sulle Memorie dei professori Mingazzini e Giannulli « Contributo clinico ed anatomico patologico sulle aplasie emicerebellari ». La Classe approva con le consuete riserve.

Vengono da ultimo presentate le seguenti Note per la inserzione nei rendiconti accademici:

Bianchi. « Sopra certe forme particolari dell'elemento lineare sferico ». — Pirotta e Ballerini. « Sulla costituzione e sulla distribuzione dei fiori nelle *Phillyrea* ». — Gorbino. « Convertitore di correnti trifasi in correnti continue ». — Bruni. « Sul peso molecolare di alcuni sali sciolti nell'uretano ». — Baglioni e Settimj. « Sulla composizione chimica di alcuni generi alimentari ». — Polara. « Nuovo contributo allo studio della legge di Lippmann al contatto del mercurio con l'alcool etilico e la glicerina ». — Agamennone. « Contributo alla teoria del pendolo orizzontale ».